



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>262</u>	del <u>14 GIU. 2016</u>
Oggetto: Federazione Italiana Canoa Kayak: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>15 GIU. 2016</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

90

[Handwritten signature]

Deliberazione n.

262

Riunione del

14 GIU. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Canoa Kayak;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n. 1045 del 30 marzo 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.104 del 19 marzo 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Canoa Kayak, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.104 del 19 marzo 2016.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



ITALIA CONI

Allegato n. 1
 Deliberazione n. 262
 Riunione del 14 GIU. 2016

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, **13 GIU. 2016**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE


Oggetto: **Federazione Italiana Canoa Kayak**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Canoa Kayak, con nota n. 1045 del 30 marzo 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.104 del 19 marzo 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio



IL SEGRETARIO
 F.to Roberto Fabbricini



Allegato n. 2
 Deliberazione n. 262
 Riunione del 14 GIU, 2016

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Sommario

TITOLO I	4
CAPO I	4
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI	4
Art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva	4
Art. 2 - Responsabilità	4
CAPO II	4
INFRAZIONI E SANZIONI	4
Art. 3 - Infrazioni	4
Art. 4 - Obbligo di segnalazione	5
Art. 5 - Sanzioni	5
Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni	5
Art. 7 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi	6
Art. 8 - Recidiva	6
Art. 10 - Circostanze aggravanti	6
Art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti	7
Art. 12 - Circostanze attenuanti	7
Art. 13 - Concorso di circostanze attenuanti	7
Art. 14 - Valutazione delle circostanze	7
Art. 15 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	7
TITOLO I	8
IL PROCEDIMENTO SPORTIVO	8
CAPO I	8
ORGANI DI GIUSTIZIA	8
Art. 16 - Elenco	8
Art. 17 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti	8
Art. 18 - Attribuzioni	8
Art. 19 - Commissione federale di garanzia	8
CAPO II	9
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	9
Art. 20 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	9
Art. 21 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	9
Art. 22 - Ufficio del gratuito patrocinio	10
CAPO III	10
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	10
Art. 23 - Poteri degli organi di giustizia	10
Art. 24 - Condanna alle spese per lite temeraria	10
Art. 25 - Comunicazioni	10
Art. 26 - Ricusazione	11
Art. 27 - Procedura della ricusazione	11
Art. 28 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione	11
CAPO IV	12
GIUDICI SPORTIVI	12

af

50

Alessandro Cherubini

SEZIONE I	12
NOMINA E COMPETENZA	12
Art. 29 Istituzione	12
Art. 30 - Competenza dei Giudici sportivi	12
Art. 31 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale	12
Art. 32 - Nomina del Giudice Sportivo	12
Art. 33 - Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa	12
SEZIONE II	13
PROCEDIMENTI	13
Art. 34 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo	13
Art. 35 - Istanza degli interessati	13
Art. 36 - Fissazione della data di decisione	13
Art. 37 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	13
Art. 38 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale	13
Art. 39 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello	13
CAPO V	14
GIUDICI FEDERALI	14
SEZIONE I	14
NOMINA E COMPETENZA	14
Art. 40 - Istituzione	14
Art. 41 - Competenza dei Giudici federali	14
Art. 42 - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi	14
SEZIONE II	15
PROCEDIMENTI	15
Art. 43 - Avvio del procedimento	15
Art. 44 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	15
Art. 45 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	15
Art. 46 - Ricorso della parte interessata	15
Art. 47 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	16
Art. 48 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	16
Art. 49 - Misure cautelari	16
Art. 50 - Intervento del terzo	17
Art. 51 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale	17
Art. 52 - Assunzione delle prove	17
Art. 53 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	18
Art. 54 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	18
Art. 55 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	19
CAPO VI	19
PROCURATORE FEDERALE	19
SEZIONE I	20
UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	20
Art. 56 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale	20
Art. 57 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale	20
Art. 58 - Attribuzioni del Procuratore federale	20
SEZIONE II	20
AZIONE DISCIPLINARE	20
Art. 59 - Azione del Procuratore federale	20
Art. 60 - Prescrizione dell'azione	21
Art. 61 - Astensione	21
Art. 62 - Svolgimento delle indagini	21
Art. 63 - Registro dei procedimenti disciplinari	22
Art. 64 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	22
SEZIONE III	22
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	22
Art. 65 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	22
Art. 66 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	23
Art. 67 - Rapporti con la Procura generale dello sport	23
CAPO VII	23

89

at



Alessandro Cherubini

ALTRI PROCEDIMENTI..... 23

Art. 68 – Revisione e revocazione 23

Art. 69 - Esecutorietà delle decisioni 24

CAPO VIII..... 24

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA 24

Art. 70 - La grazia 24

Art. 71 - L’amnistia 24

Art. 72 - L’indulto..... 24

Art. 73 – La Riabilitazione..... 25

Art. 74 - Procedura per il ricorso alla “Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport” presso il CONI 25

TITOLO III 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... 25

Art. 75 - Disposizioni transitorie 25

Art. 76 - Disposizioni finali 26

ES

ar

TITOLO I

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva

I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 49 dello Statuto.

Gli affiliati ed i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo; essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva e delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federale o per i quali sia in corso un'indagine da parte della Procura federale.

Art. 2 - Responsabilità

I soggetti di cui all'articolo precedente sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia e passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Gli affiliati sono responsabili del comportamento anti-regolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva; rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva anche per le violazioni delle norme sul doping commesse dai propri tesserati e dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Gli affiliati sono tenuti a fornire agli Organi della FICK risposte veritiere e documentazioni che venissero richieste loro. Gli affiliati sono, comunque responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate.

La mancata richiesta della Forza pubblica e della richiesta dell'autorizzazione necessaria comporta un aggravamento della sanzione.

L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi Federali non può essere invocata a nessun effetto.

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 3 - Infrazioni

Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:

- a) violazione dei principi di lealtà e correttezza;
- b) illecito sportivo - si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da affiliati, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano in tale categoria anche gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica, nonché ad offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel commettere atti fraudolenti allo stesso scopo. Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto;
- c) comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara;

- d) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;
- e) somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping vietati comprese nell'elenco approvato dalla FICK, conformemente alle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. (le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute in apposito regolamento).

Nei Campionati e Tornei di Canoa Polo, qualora si verificano avvenimenti, nel corso di una gara che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri possono dichiarare la regolarità della gara o adottare ogni altra sanzione disciplinare.

Art. 4 - Obbligo di segnalazione

Il tesserato o l'affiliato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dall'art. 3 lett. b) ed e), deve informarne immediatamente il Procuratore federale con ogni mezzo idoneo (fax, telegramma, ecc.).

L'omessa denuncia è sanzionata con la sospensione non inferiore a tre mesi.

Art. 5 - Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono:

- a) ammonizione - che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
- b) deplorazione - che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) ammenda - che consiste nella sanzione pecuniaria da Lit. 200.000= a Lit. 2.000.000= per soggetti affiliati;
- d) sospensione - che consiste nella inibizione, per gli affiliati, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di due anni;
- e) squalifica - che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di 2 anni;
- f) sospensione a vita - che consiste nell'inibizione a svolgere attività federale ovvero a ricoprire cariche all'interno della stessa FICK;
- g) decadenza - che consiste nella cessazione dalle funzioni federali centrali o periferiche ed è comminabile esclusivamente ai componenti degli Organi Centrali o Periferici della F.I.C.K.

Nel caso di sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping, queste hanno efficacia anche presso le altre Federazioni Sportive.

Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.

Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) ammenda;
- d) sospensione per l'affiliato per una gara;
- e) squalifica per l'atleta per una gara;

Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.

Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:

- a) sospensione di affiliato o di tesserato per più di una gara;
- b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;
- c) sospensione a vita.
- d) decadenza - la decadenza consegue di diritto a sentenze di condanna passate in giudicato. Nel caso in cui i fatti, oggetto di un eventuale giudizio penale o amministrativo siano in tutto o in parte

rilevanti ai fini della qualificazione dell'illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è sospeso ed è sospeso il corso della prescrizione.

Nei Campionati e Tornei di Canoa Polo sono inoltre previste: la disputa di uno o più incontri a porte chiuse, squalifica del campo di gara per una o più giornate, perdita dell'incontro, penalizzazione nel punteggio, perdita e non assegnazione del titolo a squadre e retrocessione ad una serie inferiore del Campionato.

Art. 7- Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 8 - Recidiva

All'affiliato o al tesserato che, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione, si applica la recidiva.

La recidiva può essere:

- 1) semplice, nel caso in cui il soggetto sanzionato commetta una nuova infrazione;
- 2) reiterata, nel caso in cui chi sia già stato dichiarato recidivo commetta una nuova infrazione;
- 3) specifica, quando la nuova infrazione sia della stessa indole di quella precedente;
- 4) infraquinquennale, quando la nuova infrazione venga commessa nei cinque anni successivi alla precedente;
- 5) se la nuova infrazione è commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

La recidiva semplice comporta un aumento della pena fino ad un sesto, quella aggravata fino ad un terzo se concorre una sola delle tre circostanze che la determinano e sino alla metà se ne concorrono più d'una; la reiterata, invece, può comportare un aumento sino alla metà, ma nel caso previsto al n. 4 sino a 2/3 e nel caso n. 5 da un terzo a 2/3.

Ai fini della recidiva, non si tiene conto delle condanne per le quali vi è stata la riabilitazione. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

Art. 9 - Tentativo di infrazione

L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 10 - Circostanze aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;

- e) aver agito per motivi futili;
- f) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- i) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- k) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 12 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito a provocazione;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) avere, prima del procedimento, riparato interamente il danno;
- e) concorso del fatto doloso della persona offesa.

Il giudice, inoltre, indipendentemente dalle circostanze sopra indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 13 - Concorso di circostanze attenuanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 14 - Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 15 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalente le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

TITOLO I**IL PROCEDIMENTO SPORTIVO****CAPO I****ORGANI DI GIUSTIZIA****Art. 16 - Elenco**

Gli Organi federali di Giustizia sono:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 17 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente articolo per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 18 - Attribuzioni

È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 19 - Commissione federale di garanzia

La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a

partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti **del Tribunale federale e della Corte federale di appello**, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;
- b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 20 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 21 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a:

- a) Euro 100,00 (cento/00) per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice sportivo;
- b) Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
- c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale federale;
- d) Euro 300,00 (trecento/00) per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte federale di appello;

Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 22 - Ufficio del gratuito patrocinio

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 23 – Poteri degli organi di giustizia

Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 49 dello Statuto.

Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 24 – Condanna alle spese per lite temeraria

Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 25 – Comunicazioni

Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con *link* accessibile dalla *home page*. Il

termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 26 – Ricusazione

Gli Organi di Giustizia possono essere ricusati nei seguenti casi:

- a) se hanno un interesse personale nella questione sottoposta alla loro cognizione;
- b) se hanno vincolo di parentela, anche acquisto o collaterale, con le parti interessate al provvedimento disciplinare;
- c) se sussiste inimicizia grave con una o più parti del procedimento disciplinare;
- d) se prima di giudicare, abbia manifestato pubblicamente il suo convincimento circa la decisione da adottare;
- e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio.

Nei casi sopra specificati gli stessi hanno l'obbligo di astenersi. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi quando sussistono altre gravi ragioni di convenienza.

Art. 27 - Procedura della ricusazione

Competente a giudicare sulla ricusazione del Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva è la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti del Tribunale federale è la Corte federale di appello.

Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Corte federale di appello in funzione propria o di Corte sportiva di appello è il medesimo organo in altra composizione collegiale. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istanza di ricusazione, proposta con atto sottoscritto dell'interessato e presentata unitamente ai documenti relativi all'organo giudicante competente, deve indicare a pena di inammissibilità i motivi sui quali si fonda ed i documenti di prova.

L'istanza va proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la domanda deve essere proposta prima del termine dell'udienza; in tale caso è concesso un termine breve per la produzione di documenti relativi alla prova già indicata con l'istanza di ricusazione.

Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia. Tale provvedimento deve indicare anche il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato.

A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare non si interrompe.

Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale.

Art. 28 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve esser redatto verbale.

Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 29 Istituzione

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.

I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 30 - Competenza dei Giudici sportivi

Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.

Art. 31 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 32 - Nomina del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso **reclamo** alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 33 - Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Art. 34 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 35 - Istanza degli interessati

L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 36 - Fissazione della data di decisione

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 37 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 38 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 39 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di

inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 40 – Istituzione

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 41 - Competenza dei Giudici federali

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 42 - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale federale e la Corte federale di

appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Art. 43 - Avvio del procedimento

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 44 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento. Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 45 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 46 - Ricorso della parte interessata

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;



- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 47 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 46, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 48 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 49 - Misure cautelari

Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale

ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 54, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone dell'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 53 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 50 - Intervento del terzo

Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 51 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.


La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 52 - Assunzione delle prove

Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.



Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 53 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 51 e 52 del presente Regolamento.

Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 54 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 49, comma 2.

Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.

Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

Il corso dei termini è sospeso:

- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 55 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI

PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 56 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto procuratore.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.

Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 57 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 58 – Attribuzioni del Procuratore federale

Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 59 - Azione del Procuratore federale

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono

idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 62.

Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 60 - Prescrizione dell'azione

Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la posizione rilevante nell'ordinamento federale.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita la posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 61 - Astensione

Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 62 - Svolgimento delle indagini

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giornieventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 59, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 63 - Registro dei procedimenti disciplinari

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, nonché dal precedente art. 58, comma 3, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art. 64 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 65 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Regolamento di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 66 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 67 – Rapporti con la Procura generale dello sport

Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII

ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 68 – Revisione e revocazione

Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di

Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 69 - Esecutorietà delle decisioni

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.

La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.

Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre su istanza di parte la sospensione della esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore contributo, rispetto a quello di giustizia, nella misura stabilita dal Consiglio Federale con propria delibera.

CAPO VIII

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 70 - La grazia

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.

Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

Nei casi di sospensione a vita il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente della Federazione, trascorsi i termini stabiliti dall'art. 30 ultimo comma dello Statuto.

Il provvedimento non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 71 - L'amnistia

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

Essa può essere totale, e cioè per tutte le violazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

L'amnistia, se concessa in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta la condanna estingue il reato, mentre se interviene dopo la sentenza di condanna passata in giudicato estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi.

Restano, comunque, impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

L'amnistia non si applica ai recidivi.

Il provvedimento non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 72 - L'indulto

L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva. In caso di indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Il provvedimento non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 73 – La Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato, da presentare al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Corte acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La suddetta Corte si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione Italiana Canoa Kayak che provvede alla trascrizione del casellario federale.

Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale di appello su istanza di parte, comunicata all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 74 - Procedura per il ricorso alla "Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport" presso il CONI

Le controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale possono essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la "Camera di conciliazione ed arbitrato", prevista dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. e regolamentata dall'art. 55 dello Statuto federale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75 - Disposizioni transitorie

Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 3, e all'art. 19, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.



Alessandro Cherubini

Art. 76 - Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore delle presenti norme viene abrogato il precedente Regolamento di Giustizia e tutte le norme regolamentari con esso incompatibili, salvo quanto previsto nel comma precedente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.

97

or